APPLICAZIONE DI BENEFICI DEMOGRAFICI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA

Art. 2

Agli attuali magistrati di tribunale, i quali abbiano avuto uno o piu' figli durante il periodo di uditorato e la permanenza nel ruolo degli aggiunti giudiziari, e' concesso un aumento periodico di stipendio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 10 dicembre 1957, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Applicazione di benefici demografici al personale della magistratura
Estremi	Legge 21 novembre 1957, n. 1082
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/applicazione-di-benefici-demografici-al-personale-della-magistratura/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it